

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2016, n. 306

D.Lgs. 502/1992 - D.Lgs. n. 123/2011 - Nomina Collegio Sindacale Straordinario dell'ASL BR.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

Visto l'art. 3-ter del D.Lgs n. 502/92 s.m.i., come modificato dalla L. n. 190/2014, il quale prevede che il Collegio Sindacale delle Aziende ed Enti del SSR dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti, di cui uno designato dal presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro della Salute, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali, Vista la Legge Regionale n. 20/2015 e s.m.i., con la quale la Regione Puglia ha recepito la riduzione del numero dei componenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie introdotta dalla citata L. n. 190/2014, prevedendo, all'art. 1, co. 1, per le Aziende sanitarie e gli IRCCS del Servizio Sanitario della Regione Puglia la seguente composizione: *“i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali e degli IRCCS del Servizio sanitario della Regione Puglia, in applicazione dell'art.1, commi 555 e 574 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono composti — a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge — da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Regione Puglia, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno designato dal Ministro della Salute”.*

Viste le modalità procedurali di nomina del Collegio Sindacale ed il trattamento economico, i cui oneri sono a carico dell'Azienda interessata, dei relativi componenti di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 502/92 s.m.i., in base al quale *“il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta (...); L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti”.*

Visto l'art. 19 del D.Lgs. n. 123/2011, che in materia di costituzione dei Collegi sindacali, stabilisce quanto segue:

“1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le società, sono costituiti con la nomina disposta da parte dell'amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.

2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un Collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio”.

Visto il D.P.G.R. n. 166 del 22/3/2016 con il quale, considerata la scadenza del Collegio Sindacale dell'ASL BR in data 8/03/2016, è stato designato il componente di competenza regionale in seno al medesimo Collegio Sindacale nella persona del dott. Antonio Colucci Carluccio, iscritto al n. 15286 del Registro dei Revisori Legali.

Vista la nota prot. n. 2867 del 16/2/2016 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato la designazione della dott.ssa Raffaella Leone, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia, quale componente di propria competenza in seno al Collegio Sindacale della ASL BR.

Considerato che il Direttore Generale della ASL BR, con nota prot. n. 27010 del 28/4/2016, ha comunicato che il mandato del Collegio Sindacale è cessato in data 22/04/2016 e che, ai fini della costituzione del nuovo Collegio Sindacale, sono pervenute esclusivamente le designazioni della Regione Puglia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con la medesima nota il Direttore Generale ha chiesto pertanto alla Regione l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la nomina di un Collegio Straordinario ai sensi del citato art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 123/2011, nelle more della designazione dei componenti di competenza del Ministro della Salute.

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Collegio Sindacale Straordinario della ASL BR ai sensi del predetto art. 19, comma 2, del D.L.gs n. 123/2011, nelle more della designazione del componente di competenza del Ministro della Salute e della conseguente nomina del Collegio Sindacale nella sua interezza da parte del Direttore generale dell'ASL BR.

DECRETA

Art. 1—Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 123 del 30/6/2011, è nominato il Collegio Straordinario della ASL BR nella seguente composizione:

1) dott. GIOVANNI FABIO AIELLO che risulta alternativamente:

- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 al n. _____;
- Funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.

2) dott. _____ che risulta alternativamente:

- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 al n. _____;
- Funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.

3) dott. _____ che risulta alternativamente:

- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 al n. _____
- Funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente di collegi sindacali.

Art. 2 — Il Collegio Sindacale Straordinario nominato con il presente provvedimento cessa le proprie funzioni all'atto della nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Art. 3 — Il presente decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione Puglia.

Art. 4 — Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Data a Bari, addì 11 MAG. 2016

EMILIANO